

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	132
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che giovedì 26 gennaio 2017, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti riferiti alla proposta di

legge C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie ».

Con riferimento alle proposte emendative presentate ricorda, in via generale, che, trattandosi di un provvedimento in terza lettura, trova applicazione, oltre all'articolo 89 del Regolamento, anche l'articolo 70, comma 2, dello stesso Regolamento, ai sensi del quale sono da considerarsi irricevibili – e, quindi, non saranno pubblicate – le proposte emendative che intervengano su parti del testo che sono state approvate dalla Camera, in prima lettura, e non modificate dal Senato, salvo i casi in cui esse siano strettamente consequenziali a modifiche introdotte dal Senato.

Prima di procedere all'esame degli emendamenti, avverte che a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri il provvedimento in oggetto

è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 febbraio.

Nessuno intendendo intervenire per illustrare il complesso degli emendamenti, dà la parola al relatore, deputato Gelli, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite ai diversi articoli (*vedi allegato*).

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime un certo rammarico per il numero consistente delle proposte emendative presentate soprattutto da parte di esponenti di una forza politica che al Senato ha mostrato un atteggiamento diverso, sulla base di un'attenta valutazione del provvedimento in oggetto.

Al riguardo, ricorda che si tratta di un provvedimento in terza lettura, che ha avuto un *iter* ampio e articolato presso entrambi i rami del Parlamento, in particolare per quanto riguarda i tempi dedicati all'esame delle proposte emendative, sia in Commissione che in Assemblea.

Sottolinea, quindi, che l'esito del lungo lavoro svolto è un testo ampiamente vagliato ed approfondito, che affronta una materia difficile e complessa, combinando, in maniera a suo avviso riuscita, diversi aspetti, che attengono rispettivamente alla sicurezza delle cure, alla tutela del diritto del paziente di ottenere il risarcimento del danno in tempi più rapidi e certi rispetto a quelli attuali, alla tutela del personale sanitario, che deve essere messo nelle condizioni di svolgere la propria attività con maggiore tranquillità.

Ribadisce che il testo trasmesso dal Senato è complessivamente migliorato rispetto a quello approvato dalla Camera, come ha avuto modo di illustrare in maniera più dettagliata nella relazione svolta nella seduta precedente. Pertanto, pur riconoscendo che alcuni punti potrebbero essere ulteriormente migliorabili, reputa prioritario pervenire celermente all'approvazione della legge, considerato quanto sia urgente colmare un vuoto normativo fonte

di tanti danni, tra cui i costi sempre più elevati legati alla cosiddetta medicina difensiva.

Per le suddette ragioni, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.2 e Colonnese 2.3.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Nesci 2.4, di cui è cofirmataria, ribadendo quanto sostenuto già nel corso dell'esame in prima lettura circa l'opportunità di utilizzare le banche dati dei contenziosi presso i tribunali al fine di una più completa valutazione del complesso degli eventi avversi.

La Commissione respinge l'emendamento Nesci 2.4.

Giulia GRILLO (M5S) illustra l'emendamento Silvia Giordano 2.5, di cui è cofirmataria, ritenendo utile specificare che la relazione consuntiva sugli eventi avversi debba essere redatta anche dalle strutture sanitarie private.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 2.5.

Beatrice BRIGNONE (Misto-AL-P) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dalla deputata Nicchi.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 2.1.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.2, ritenendo utile ampliare la tipologia dei soggetti che possono collaborare alla predisposizione delle linee di indirizzo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grillo 3.2 e Nicchi 3.1.

Passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.6, giudicando del tutto inattuabile il termine di sette giorni previsto nel testo del provvedimento, come modificato dal Senato, per la trasmissione da parte delle strutture sanitarie della documentazione sanitaria. Rileva che, poiché non sono previste sanzioni, inevitabilmente tale termine non sarà rispettato.

Federico GELLI (PD), *relatore*, ricorda che l'emendamento che introduce il limite di sette giorni è stato introdotto al Senato anche sulla base di emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.6.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 4.5, segnalando che non è possibile assicurare la conformità di un documento elettronico all'originale senza apporre una firma digitale.

Segnala, quindi, che documenti privi di tale firma difficilmente potranno essere utilizzati in sede giudiziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 4.5 e 4.3.

Andrea COLLETTI (M5S) sollecita nuovamente un intervento del rappresentante del Governo in relazione all'emendamento a sua prima firma 4.1. Evidenzia che l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 4 non consente di escludere successive integrazioni di una cartella clinica che rappresentano in realtà delle falsificazioni in quanto relative a documenti che avrebbero dovuto essere già a disposizione sin dall'inizio. Raccomanda quindi l'approvazione della sua proposta emendativa che limita l'integrazione agli atti o documenti formati in un'epoca successiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 4.1 e 4.2.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 5.1.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5.8, segnalando che la modifica con esso proposta, che a prima vista può apparire marginale, riveste in realtà notevole importanza. Rileva preliminarmente le criticità insite nel ridurre l'autonomia dei medici basata sul loro buon senso, attribuendo un ruolo eccessivo alle linee guida, con conseguente ricaduta negativa sulla sicurezza del paziente, segnalando anche rischi di incostituzionalità insiti in tale previsione. Precisa che la sua proposta emendativa è volta a rafforzare il ruolo dell'Istituto superiore di sanità a scapito di quello di singoli enti o società scientifiche.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritiene che le modifiche introdotte al Senato abbiano migliorato il contenuto dell'articolo 5 ricordando che il testo approvato in prima lettura espropriava del tutto l'Isti-

tuto superiore di sanità delle sue funzioni, nonostante il positivo lavoro da esso svolto nell'ambito della predisposizione delle linee guida fosse ampiamente verificabile consultando le specifiche pagine *internet*. Ricorda che, per giustificare tale espropriazione, si è menzionato un ritardo dell'Istituto nello svolgimento dei suoi compiti, senza tenere in considerazione la continua riduzione delle risorse a sua disposizione. L'eccessivo ruolo affidato alle società scientifiche, con conseguente indebito aumento dell'*impact factor* delle loro riviste, pienamente in linea con la politica di privatizzazione della sanità italiana, rischia di creare numerose situazioni di conflitto di interessi in conseguenza delle diffuse sponsorizzazioni di una certa società da parte di imprese operanti nel settore della farmaceutica o dei macchinari sanitari. Segnala che, per la predisposizione delle linee guida, occorrerebbe seguire un metodo diverso, con un più diffuso dibattito pubblico e una maggiore responsabilità degli operatori pubblici rispetto ai soggetti privati, tenendo conto anche degli *standard* ricavabili dalle pubblicazioni internazionali. Ribadisce, quindi, che le criticità dell'attuale impostazione dell'articolo 5 presentano una natura più circoscritta rispetto al testo approvato in prima lettura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grillo 5.8 e Colletti 5.7.

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR) dichiara che, pur conservando alcune perplessità su specifici aspetti del testo in discussione, ritira tutti gli emendamenti da lui presentati in quanto giudica molto positivamente le finalità del provvedimento in esame, auspicandone una rapida approvazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colletti 5.9, di cui è cofirmatario, che mira a rafforzare ulteriormente un elemento di garanzia introdotto nel corso dell'esame al Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 5.9 e 5.10.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lorefice 5.11, di cui è cofirmataria, segnalando che le dimensioni di una società o di un'associazione non sono garanzia di qualità scientifica ma sono piuttosto conseguenza di una certa disponibilità di mezzi economici.

Segnala, inoltre, che una eccessiva discrezionalità concessa al Ministero della salute in relazione all'iscrizione negli elenchi comporta il rischio di numerosi ricorsi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lorefice 5.11 e Nicchi 5.2.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mantero 5.12, di cui è cofirmataria, che mira ad introdurre criteri più stringenti per evitare i rischi di autovalutazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 5.12.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Nesci 5.13, di cui è cofirmataria, giudicando opportuno l'utilizzo dello strumento della consultazione *on line*, peraltro impiegato in altri contesti dal precedente Governo, ai fini della pubblicazione delle linee guida.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nesci 5.13 e Nicchi 5.3.

Giulia GRILLO (M5S) illustra l'emendamento Di Vita 5.14, di cui è cofirmataria, segnalando che esso è in linea con il programma di governo del Movimento 5 Stelle, teso a « riabilitare » l'Istituto superiore di sanità, « debilitato » dai provvedimenti adottati dagli ultimi esecutivi. Per tale motivo, la proposta emendativa in discussione prevede una specifica dotazione finanziaria in quanto la qualità del lavoro di un'istituzione non può essere a costo zero.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 5.14.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 6.2.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.1, che mira a correggere un grave errore compiuto nel corso dell'esame al Senato. Rileva infatti che la previsione di applicare le pene previste « salvo quanto disposto dal secondo comma » del nuovo articolo 590-*sexies*, farebbe pensare ad una riduzione della pena e non ad una esclusione della punibilità, come invece previsto. Invita, pertanto, la Commissione a modificare la norma in questione, anche a costo di un nuovo breve passaggio al Senato, per evitare di inserire disposizioni errate in un testo di particolar rilevanza quale il codice penale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 6.8 e Nicchi 6.3 e 6.1.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione delle analoghe proposte emendative a sua prima firma 6.10 e 6.7, al fine di evitare che la non punibilità dell'esercente la professione sanitaria si estenda anche ai casi di colpa grave da parte di quest'ultimo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 6.10 e 6.7, Mantero 6.9, Colletti 6.11 e 6.12.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 7.3.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 7.10, soppressivo del secondo periodo del comma 3, introdotto dal Senato. Rileva, infatti, che tale norma appare palesemente incostituzionale in quanto le vittime di errori sanitari hanno diritto a un risarcimento integrale, a prescindere dalla condotta del professionista sanitario, non essendo ipotizzabile un concorso di colpa del malato. Segnala pertanto che tale aberrazione giuridica sarà fonte di continui ricorsi nelle sedi giurisdizionali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 7.10, Nicchi 7.2 e Colletti 7.13.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 7.14, che mira a sopprimere un favore fatto alle compagnie assicuratrici nel corso dell'esame al Senato in quanto si riduce l'ammontare dei risarcimenti, ricordando che la Commissione giustizia aveva già fermato un analogo tentativo in sede di esame del disegno di legge sulla concorrenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 7.14 e 7.15, Nicchi 7.4 e Colletti 7.16.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 7.18, soppressivo del comma 5 dell'articolo 7, introdotto dal Senato, che prevede che le disposizioni dell'articolo 7 costituiscano norme imperative ai sensi del codice civile, chiede al rappresentante del Governo le motivazioni del parere favorevole espresso in quella sede, posto che tutte le norme del citato articolo appaiono già imperative in quanto non derogabili dalle parti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Nicchi 7.5 e Colletti 7.18.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 8.1 ricordando che la disposizione introdotta al Senato, pur presentando analogie con un emendamento da lui stesso presentato in prima lettura, è formulata in maniera incomprensibile.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 8.1.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'osservare che il rappresentante del Governo non ha fino ad ora risposto a nessuna delle richieste di chiarimento da lui formulate, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 8.2. Osserva, quindi, che la prevista partecipazione obbligatoria di tutte le parti al procedimento di consulenza tecnica preventiva potrebbe potenzialmente coinvolgere l'insieme dei medici e degli infermieri operanti in determinate strutture, con enormi conseguenze sul piano dei costi connessi alle spese per l'onorario degli avvocati. Sollecita, quindi, nuovamente l'intervento del Governo in risposta alle questioni da lui sollevate.

Donata LENZI (PD) ricorda che quella in esame è una proposta di legge di iniziativa parlamentare e che in questi casi il Governo può rimettersi alle valutazioni degli organi parlamentari.

Osserva, poi, come alcune questioni sollevate dal collega Colletti investano più che altro le problematiche del bicameralismo perfetto e l'assenza di una sede comune di confronto tra i due rami del Parlamento. Segnala, inoltre, che le modifiche introdotte dal Senato sono dovute in gran parte al recepimento, da parte

della Commissione di merito, di un articolato parere espresso in sede consultiva dalla Commissione Giustizia e ad emendamenti approvati in Assemblea. Ribadisce, pertanto, che le problematiche poste riguardano più la responsabilità del Parlamento che non il ruolo del Governo.

Silvia GIORDANO (M5S), con riferimento a quanto affermato dalla collega Lenzi, sottolinea che il rappresentante del Governo, diversamente da quanto sta accadendo, ad esempio, in sede di esame della proposta di legge sul consenso informato e le dichiarazioni anticipate di trattamento presso la stessa Commissione Affari sociali, non si è rimesso alla valutazione della Commissione ma ha espresso parere conforme a quello del relatore. Reputa pertanto pienamente legittime le richieste del collega Colletti, ribadendo che in questo momento il ruolo della Camera dovrebbe essere proprio quello di correggere gli errori commessi dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 8.2.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 8.3, ricordando le difficoltà connesse al fatto di portare avanti tentativi di conciliazione senza conoscere il contenuto delle perizie.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 8.3 e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9. Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Colletti 9.1, Silvia Giordano 9.4 e Colonnese 9.2.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 10.1 e Colletti 11.1.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 13 e 14.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 13.1, osservando come le modifiche apportate dal Senato al testo dell'articolo 13 abbiano introdotto una previsione di difficile traduzione pratica. Al riguardo, fa presente che attualmente le modalità di svolgimento delle trattative tra rappresentanti delle strutture sanitarie, delle assicurazioni e del danneggiato difficilmente consentono la partecipazione di terzi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 13.1 e Di Vita 14.1.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nicchi 14.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S), richiamando le motivazioni sottese al suo emendamento 15.1 osserva che la previsione in base alla quale i consulenti tecnici d'ufficio devono essere dotati di adeguate competenze in materia di conciliazione rappresentano di fatto un favore a quegli istituti di formazione che dovranno organizzare specifici

corsi al riguardo. Ritiene, inoltre, vi sia la necessità di chiarire a chi spetta il compito di stabilire l'adeguatezza delle predette competenze richieste ai consulenti tecnici.

Federico GELLI (PD), *relatore*, precisa all'onorevole Colletti che l'intento del legislatore è quello di garantire un'adeguata formazione dei consulenti tecnici d'ufficio, anche in virtù del fatto che attualmente nei collegi peritali non vi è una tale figura professionale e che la funzione che questa sarà chiamata a ricoprire è destinata ad assumere particolare importanza nell'ambito della procedura di conciliazione.

Giulia GRILLO (M5S) ritiene che il ruolo del consulente tecnico d'ufficio non abbia in realtà alcun collegamento con la figura chiamata a svolgere un'attività di conciliazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 15.2.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame di tutte le proposte emendative, la proposta di legge C. 259 e abbinata-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, sarà trasmessa alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 gennaio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta precedente sono stati votati, da ultimi, gli identici emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16, come riformulati dai rispettivi presentatori a seguito dell'accoglimento della proposta avanzata in tal senso dalla relatrice.

Avverte che, a seguito dell'approvazione dei due predetti emendamenti, interamente sostitutivi dell'articolo 2, si intendono assorbite o precluse tutte le altre proposte emendative riferite al medesimo articolo 2.

Invita, quindi, quindi la relatrice ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite al comma 5 dell'articolo 1, accantonate nella seduta di ieri.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 1.900 ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Fucci 1.34, Marazziti 1.52 e Ferranti 1.109, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Menorello 1.141 e parere favorevole sull'emendamento Nicchi 1.57.

Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli emendamenti Menorello 1.140 e Pagano 1.1360, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Pagano 1.1712, sugli identici emendamenti Fucci 1.36 e Pagano 1.911, nonché sull'emendamento Fucci 1.37 e sugli identici emendamenti Gigli 1.101 e Palmieri 1.1196.

Invita, poi, al ritiro i presentatori dell'emendamento Schullian 1.148, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Gigli 1.105, Pagano 1.1700, Marguerettaz 1.2146, nonché sugli identici emendamenti Fucci 1.47, Gigli 1.132, Menorello 1.139, Palmieri 1.1191, Calabrò 1.1529 e sull'emendamento Binetti 1.164.

Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Binetti 1.2155 e Marazziti 1.2154, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Binetti 1.165, sugli identici emendamenti Gigli 1.100 e Palmieri 1.1200, nonché sull'emendamento Plangger 1.51, ed invita al ritiro la presentatrice dell'emendamento Marzano 1.7, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione su tutte le proposte emendative sulle quali la relatrice ha testé espresso il proprio parere.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), espresso apprezzamento per l'atteggiamento di neutralità assunto dal rappresentante del Governo, sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Marazziti, Schullian e Marguerettaz.

Silvia GIORDANO (M5S) sottoscrive sottoscrive l'emendamento Nicchi 1.57.

Matteo MANTERO (M5S) sottoscrive sottoscrive l'emendamento Nicchi 1.57.

Alessandro PAGANO (LNA) illustra le finalità del suo emendamento 1.900, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 1, di cui non condivide l'impianto. Ritiene, infatti, che il testo in esame non tenga affatto conto della fragilità delle persone costrette ad affrontare la malattia e che, pertanto, non possano essere lasciate sole e prive di adeguato supporto in una fase così delicata, nella quale possono essere chiamate ad assumere decisioni fondamentali. Osserva, inoltre che né i deputati che hanno predisposto il testo in esame né la maggioranza parlamentare che lo sostiene presso la Commissione competente in sede referente possono considerarsi portatori di una posizione maggioritaria nel Paese sui temi in oggetto.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) condivide le finalità dell'emendamento Pagano 1.900, interamente soppressivo del comma 5 dell'articolo 1, di cui lamenta la connotazione fortemente ideologica, atteso che i maggiorenni capaci di intendere e di volere, ad esclusione quindi di quelli sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, sono già attualmente in condizione di prendere decisioni che li riguardano sotto il profilo terapeutico. Avrebbe preferito, invece, che il testo in esame definisse con maggior precisione il consenso informato e disciplinasse meglio il comportamento che il Servizio sanitario nazionale dovrebbe assumere nei confronti di quei soggetti che hanno manifestato la volontà di rinunciare alle cure, atteso che dinanzi ad una tale scelta non si può restare indifferenti e si deve perseguire il principio del *favor vitae*.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) osserva che da parte sua non vi è indifferenza nei confronti dei soggetti che hanno scelto di non continuare determinate terapie né ritiene che il testo in discussione sia orientato in questo senso.

Matteo MANTERO (M5S), contrariamente a quanto sostenuto dal collega Pagano, precisa che il gruppo al quale appartiene ha assunto una decisione favorevole alle disposizioni in esame anche in virtù del fatto che esse incontrano il favore di una larga parte della popolazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) invita quindi la relatrice a riflettere ulteriormente sul parere precedentemente espresso sull'emendamento Marazziti 1.52, lamentando la volontà di caratterizzare da un punto di vista culturale il provvedimento in esame, che propone misure contrastanti con la storia personale della gran parte dei colleghi presenti in Commissione.

Paola BINETTI (Misto-UDC) sottolinea che il comma 5 dell'articolo 1 rappresenta

uno degli snodi principali del testo in esame, auspicando che le misure da esso recate siano sottoposte ad un supplemento di valutazione da parte della maggioranza. Evidenzia soprattutto la necessità di garantire un adeguato supporto psicologico a tutte quelle persone che, a causa delle proprie condizioni, si trovano dinanzi alla necessità di assumere decisioni fondamentali. Il suddetto comma, a suo avviso, è formulato in maniera tale da non prendere in alcun modo in considerazione le caratteristiche peculiari dell'essere umano rilevando, in particolare, come talune patologie, di natura accidentale, possano anche comportare stati transitori di mancanza di capacità di intendere e volere.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda a tutti i colleghi che hanno chiesto di intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento Pagano 1.900 che vi è un impegno tra i gruppi a concludere i lavori della Commissione entro le 16.30, in concomitanza con la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Ritiene pertanto che tali interventi potranno svolgersi nella seduta già convocata per domani, nel corso della quale saranno discusse numerose proposte emendative riferite al comma 5 dell'articolo 1.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) esprime il proprio disappunto per l'intervento svolto dal deputato Pagano per illustrare il suo emendamento 1.900, evidenziando come le disposizioni in esame non prevedano in alcun modo che i malati che assumono la decisione di rinunciare alle cure vengano abbandonati dal Servizio sanitario nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.900.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per il giorno successivo.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Presso tale ufficio è prevista la rappresentanza delle associazioni dei pazienti.

2. 2. Colletti, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite anche le associazioni rappresentative dei pazienti.

2. 3. Colonnese, Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Colletti.

Al comma 4, anteporre alle parole: dalle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche *le seguenti:* , anche attraverso l'accesso alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento,.

2. 4. Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

Al comma 5, capoverso d-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sociosanitaria sia pubblica che privata.

2. 5. Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Di Vita, Colonnese, Baroni, Colletti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente acquisisce i dati e informazioni sul rischio clinico e gli eventi avversi dalle strutture sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 539, lettera d-bis), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal precedente comma 5 ».

2. 1. Nicchi, Gregori, Brignone.

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: delle professioni sanitarie *con le seguenti:* in materia sanitaria.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: delle professioni sanitarie *con le seguenti:* in materia sanitaria.

3. 2. Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

Al comma 2, sostituire le parole: il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure *con le seguenti:* la metodologia da seguire relativamente all'accertamento, alla rilevazione, alla raccolta dei dati sugli eventi avversi, e per il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure.

3. 1. Nicchi, Gregori, Brignone.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire la parola: sette con la seguente: quindici.

- 4. 6.** Colletti, Loreface, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

Al comma 2, dopo le parole: in formato elettronico aggiungere le seguenti: , firmato digitalmente.

- 4. 5.** Colletti, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Baroni.

Al comma 2, sopprimere le parole: le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.

- 4. 3.** Colletti, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Nesci, Baroni.

Al comma 2, dopo le parole: eventuali integrazioni aggiungere le seguenti: di atti o documenti formati in epoca successiva.

- 4. 1.** Colletti, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

Al comma 2, sostituire le parole: sono fornite, in ogni caso, con le seguenti: di atti o documenti formati in epoca successiva sono fornite.

- 4. 2.** Colletti, Mantero, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: si attengono, salve le specificità del caso concreto alle con le seguenti: devono avere specifica conoscenza delle;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle con le seguenti: ed orientano le loro scelte operative secondo le.

- 5. 1.** Rondini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da enti con le seguenti: con l'ausilio di enti.

- 5. 8.** Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e privati fino a: di entrata in vigore della presente legge.

- 5. 7.** Colletti, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: iscritte con la seguente: iscritti.

- 5. 5.** Fucci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: clinico-assistenziali aggiungere le seguenti: accreditate dalla comunità scientifica, anche internazionale.

- 5. 9.** Colletti, Loreface, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

Sopprimere il comma 2.

- 5. 10.** Colletti, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Nesci, Baroni.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: minimi di rappresentatività sul territorio nazionale *con le seguenti:* di qualità scientifica.

- 5. 11.** Loreface, Grillo, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: i requisiti minimi *aggiungere le seguenti:* di carattere scientifico e.

- 5. 2.** Nicchi, Gregori, Brignone.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: della produzione tecnico-scientifica; *aggiungere le seguenti:* il sistema di verifica e controllo è garantito, anche sulla base di standard internazionali, attraverso organismi indipendenti la cui composizione è disciplinata dal decreto del Ministero della salute di cui al presente articolo.

- 5. 12.** Mantero, Grillo, Loreface, Nesci, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; la pubblicazione delle linee guida è preceduta da una consultazione *on line* finalizzata all'acquisizione, da parte dei soggetti interessati, di osservazioni e proposte rese pubbliche sul sito internet dell'Istituto superiore di Sanità.

- 5. 13.** Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

- 3-bis.** Prima della loro adozione definitiva, le linee guida di cui al presente

articolo, sono rese disponibili per la consultazione pubblica sui siti *web* del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità per un periodo di centoventi giorni, ai fini dell'acquisizione di osservazioni da parte della comunità scientifica e delle espressioni organizzate dei cittadini. Della pubblicazione sui siti *web* è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione almeno su due quotidiani a diffusione nazionale. I medesimi siti sono altresì tenuti alla pubblicazione delle suddette osservazioni. I soggetti che hanno elaborato le linee guida esaminano i contributi e le osservazioni pervenute, e in caso di mancato recepimento delle medesime, sono tenuti a indicare la motivazione sul sito.

- 5. 3.** Nicchi, Gregori, Brignone.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in euro 1.000.000 per il 2017 e in euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede: quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2017 mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 5. 14.** Di Vita, Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, premettere le seguenti parole: Qualora la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e l'evento si è verificato a causa di imperizia e.

6. 6. Fucci.

Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, sostituire le parole: si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma *con le seguenti:* si applicano le pene ivi previste in caso di negligenza o imprudenza, salvo quanto disposto dal secondo comma in caso di imperizia.

6. 2. Nicchi, Gregori, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, sopprimere le parole: salvo quanto disposto dal secondo comma.

6. 8. Colletti, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Baroni.

Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, sostituire le parole: Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa *con le seguenti:* Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia dovuta a colpa lieve, la punibilità è esclusa.

6. 3. Nicchi, Gregori, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, dopo le parole: Qualora l'evento si sia verificato, *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

6. 1. Nicchi, Gregori, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, dopo le parole: causa di imperizia *aggiungere le seguenti:* connotata da colpa lieve,.

6. 10. Colletti, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, dopo le parole: è esclusa *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per colpa lieve.

6. 7. Colletti, Di Vita, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, sostituire le parole: sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle *con le seguenti:* salvo le.

6. 9. Mantero, Grillo, Loreface, Nesci, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, è abrogato.

6. 11. Colletti, Mantero, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

Al comma 2, sostituire le parole: il comma 1 è abrogato *con le seguenti:* i commi 1 e 3 sono abrogati.

6. 12. Colletti, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

ART. 7.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In deroga a quanto

previsto dall'articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da condotte dolose o colpose di esercenti professioni sanitarie, anche presso strutture sanitarie pubbliche o private, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive in dieci anni dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.

7. 3. Nicchi, Gregori, Brignone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

7. 10. Colletti, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

7. 2. Nicchi, Gregori, Brignone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le strutture sanitarie, pubbliche o private, rispondono per i danni alle persone o alle cose anche derivanti dall'inadeguata organizzazione, dalle carenze o dalle inefficienze delle dotazioni o delle attrezzature delle stesse strutture sanitarie.

7. 13. Colletti, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

Sopprimere il comma 4.

7. 14. Colletti, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Baroni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 3 è abrogato.

7. 15. Colletti, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

Al comma 4, sostituire le parole: è risarcito sulla base delle tabelle con le seguenti: è risarcito prendendo come riferimento le tabelle.

7. 4. Nicchi, Gregori, Brignone.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 3 è abrogato.

7. 16. Colletti, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Grillo, Loreface, Baroni.

Sopprimere il comma 5.

***7. 5.** Nicchi, Gregori, Brignone.

Sopprimere il comma 5.

***7. 17.** Fucci.

Sopprimere il comma 5.

***7. 18.** Colletti, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Di Vita, Nesci, Baroni.

ART. 8.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

« ART. 14-bis. – (Abrogazione di norme).
– 1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, primo periodo, le parole: “da responsabilità medica e sanitaria e” sono soppresse. ».

8. 1. Colletti, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge.

8. 2. Colletti, Colonnese, Di Vita, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Baroni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 696-bis del codice di procedura civile, primo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il consulente, dopo aver provveduto al deposito finale della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti ».

8. 3. Colletti, Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Colonnese, Di Vita, Baroni.

ART. 9.

Al comma 2, dopo le parole: professione sanitaria aggiungere le seguenti: , debitamente avvisato,.

9. 3. Fucci.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.

9. 1. Colletti, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Nesci, Baroni.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

9. 4. Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Di Vita, Colonnese, Baroni, Colletti.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

9. 2. Colonnese, Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Colletti.

ART. 10.

Al comma 6, dopo le parole: corrispondere massimali differenziati aggiungere le seguenti: anche con riferimento alle tipologie delle strutture sanitarie, e del risk management operante nelle diverse strutture.

10. 1. Nicchi, Gregori, Brignone.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: entro i dieci anni successivi e con le seguenti: negli anni successivi e senza vincolo temporale ma esclusivamente.

11. 1. Colletti, Colonnese, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Baroni.

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

- 13. 1.** Colletti, Mantero, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

ART. 14.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il medesimo decreto prevede altresì che sia resa pubblica una relazione annuale sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo in particolare sulle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1 e sul numero e gli importi dei risarcimenti del danno erogati in relazione ai casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 6 del presente articolo, nonché l'elenco delle imprese assicuratrici che hanno contribuito al Fondo e gli importi versati.

- 14. 1.** Di Vita, Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: scelti tra gli iscritti negli albi di consulenti e periti di distretti giudiziari che siano al di fuori della regione in cui abbia sede la struttura sanitaria ovvero operi il personale sanitario convenuti in giudizio.

- 15. 1.** Nicchi, Gregori, Brignone.

Al comma 1, sostituire le parole: e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi con le seguenti: senza oneri aggiuntivi delle parti.

- 15. 2.** Colletti, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.